Art. 30
Ferie e riposi solidali

La norma, di carattere sperimentale, prevedere la possibilità di far fruire ad un lavoratore giorni aggiuntivi di ferie e riposi in più in caso di necessità, senza che ciò comporti un aggravio economico per l'INPS, e consente che un altro lavoratore si riduca automaticamente e volontariamente il proprio monte di congedi accantonati o di festività soppresse nel rispetto tuttavia del principio di irriducibilità delle ferie. Queste ultime infatti, nel loro ammontare minimo, così come fissato da ultimo nel D. Lgs. 66/2003, rappresentano un diritto indisponibile del lavoratore, nemmeno monetizzabile, perché poste a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

(comma1)

Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendete può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori affetti da gravi patologie che necessitano di presenza e cure costanti:

a) Le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del d. Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni ed in 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni;
b) le 4 giornate di riposo per festività soppresse di cui all'art. 28.

(comma 2)

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di assistere i figli minorenni che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure continue e costanti, possono presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione , comprovante lo stato di malattia e di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

(comma 3)

Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente noto a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'**anonimato del richiedente**.

(comma 4)

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

(comma 5)

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

(comma 6)

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

(comma 7)

Il dipendente richiedente può **fruire delle giornate cedute**, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

(comma 8)

Una volta acquisiti, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella **disponibilità del richiedente** fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

(comma 9)

Se **cessano le condizioni di necessità** legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

(comma 10)

La disciplina delle ferie solidali ha carattere **sperimentale** e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.